

La legge (art.18 L.289/2002- legge finanziaria 2003) prevede la possibilità di reinscrivere al Pubblico Registro Automobilistico i veicoli radiati d'ufficio d'interesse storico e collezionistico, conservando targhe e documenti originari.

Sono veicoli d'interesse storico e collezionistico, in base all'art.60 del Codice della Strada, i veicoli iscritti nei registri ASI (Auto-Moto Club Storico Italiano), Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI (Federazione Motociclistica Italiana).

Per ottenere la reinscrizione è indispensabile che l'interessato:

- sia in possesso almeno delle targhe originarie (in mancanza il veicolo deve essere reimmatricolato, con conseguente cambio della targa)
- dimostri l'avvenuto pagamento delle tasse automobilistiche arretrate del triennio precedente a quello nel corso del quale si richiede l'iscrizione, con una maggiorazione del 50%.

ATTENZIONE:

Sono accettate al P.R.A. le sole pratiche di reinscrizione accompagnate da copia dell'attestazione di pagamento delle tasse **in misura piena maggiorata del 50%**.

E' possibile accettare pratiche con pagamento forfettario (sempre maggiorato del 50%), solo nel caso particolare in cui l'interessato presenti un parere favorevole rilasciato in tal senso dall'Ente titolare del tributo.

E' da notare che , per effetto della reinscrizione al P.R.A. del veicolo, viene ripristinato l'obbligo di pagare la tassa automobilistica dal periodo in corso alla data della richiesta; inoltre non sono più valide le attestazioni di esenzione per le tasse rilasciate a suo tempo dal Ministero delle Finanze a favore di veicoli storici specificatamente individuati.

Se l'interessato dispone delle targhe originarie ma non della carta di circolazione, deve richiedere all'Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri l'immatricolazione del veicolo con la stessa targa (a questo fine deve presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'anno di prima immatricolazione, la precedente iscrizione al P.R.A. e l'anno di avvenuta radiazione d'ufficio, oppure copia dell'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.); una volta eseguita l'immatricolazione e ottenuto il rilascio della relativa carta di circolazione, deve reinscrivere il veicolo al P.R.A..

Se invece l'interessato dispone sia delle targhe originarie che della carta di circolazione originaria, deve rivolgersi prima all'Ufficio Provinciale ACI del Pubblico Registro Automobilistico e chiedere la reinscrizione del veicolo; ottenuta la reinscrizione deve poi chiedere l'annotazione nei registri del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.

In entrambe le ipotesi sopra descritte, bisogna presentare al Pubblico Registro Automobilistico:

- copia del pagamento delle tasse automobilistiche arretrate e maggiorate;
- copia del certificato d'iscrizione ad uno dei Registri Storici sopra indicati;
- carta di circolazione;
- foglio complementare originario;
- titolo di proprietà (vedi sotto).

Se il foglio complementare (o l'eventuale duplicato a suo tempo rilasciato dall'ACI) non è disponibile, occorre presentare la denuncia sporta agli organi di polizia per smarrimento, furto o distruzione (oppure la dichiarazione sostitutiva di resa denuncia).

Considerato l'indubbio valore storico di questo documento è consentito che la parte trattienga il foglio complementare, rilasciando al riguardo una [apposita dichiarazione](#) (file PDF, 73 KB). A seguito della reiscrizione al P.R.A. viene rilasciato il Certificato di Proprietà (C.d.P.) che è necessario per effettuare le successive formalità relative al veicolo; non potrà invece essere utilizzato per richiedere annotazioni/trascrizioni al PRA il foglio complementare originario trattenuto per il suo valore storico.

Per ciò che attiene al titolo da produrre al PRA, possono verificarsi le seguenti alternative:

1) Reiscrizione a nome dell'intestatario precedente:

Il proprietario già intestatario presenta dichiarazione di proprietà (come da fac simile [allegato](#) - file PDF, 5.7 KB) redatta nella forma della scrittura privata con firma autenticata dal notaio o da un Comune o dai titolari o dipendenti delegati di uno STA* in bollo e, se autenticata da notaio, in duplice originale, in cui chiede la reiscrizione del veicolo a proprio nome con la stessa targa.

2) Reiscrizione a nome dell'acquirente, munito di titolo traslativo a proprio favore:

Occorre produrre un titolo traslativo della proprietà nelle forme previste ex art.2657c.c. (sentenza, atto pubblico, scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente). La scrittura privata può essere autenticata da un notaio o da un Comune o dai titolari o dipendenti delegati di uno STA*, deve essere in bollo e se autenticata dal notaio in duplice originale.

*Gli STA - Sportelli Telematici dell'Automobilista - sono attivati presso gli Uffici Provinciali che gestiscono il PRA, gli Uffici Provinciali della Motorizzazione, le Delegazioni ACI e gli Studi di Consulenza Automobilistica.

Attenzione

La pratica deve essere obbligatoriamente presentata all'Ufficio Provinciale ACI del PRA della provincia in cui risiede il soggetto che si intesta il veicolo.